



COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 284 DEL 23 MARZO 2021

OGGETTO: Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – **Disposizioni conseguenti alle vigenti norme nazionali ed alle Ordinanze nazionali, regionali e comunali in materia di COVID**

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n. 301 del 03-12-2020;

VISTO il D.L. 18.12.2020 n. 172 di "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" pubblicato della GU Serie Generale n. 313 del 18.12.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021 di ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 02-

03-2021 – S.O. n. 17;

VISTO il Decreto Legge 05 marzo 2021 n. 25 recante Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 pubblicato nella GU Serie Generale n. 57 del 08-03-2021;

VISTA la Legge 12 marzo 2021 n. 29 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 pubblicato nella GU serie Generale n. 61 del 12-03-2021;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 10 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2020, n. 280;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 13 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2020, n. 284;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289, che

ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 4 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 10 novembre 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata ordinanza 13 novembre;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, di « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 05 dicembre 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05 dicembre 2020, n. 303;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 11 dicembre 2020, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 dicembre 2020, n. 308;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli

ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 dicembre 2020, n. 320;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2021, n. 2;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 gennaio 2021, n. 6;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute 05 marzo 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le

Regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 06 marzo 2021, n. 56;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali ed economiche al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

RITENUTO che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia, impone di mantenere uno stato di allerta che permetta di garantire la salute pubblica anche attraverso, se necessario, l'inasprimento delle misure già adottate a livello nazionale e regionale;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In

particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, secondo quanto di seguito indicato e con altresì l'applicazione delle misure aggiuntive e/o integrative indicate:

- **CHE PER TUTTI I SOGGETTI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO E' OBBLIGATORIA LA MISURA DELLA QUARANTENA PER COME DISPOSTA DALLE NORME SOVRACOMUNALI;**
- **CHE "PER I RIENTRI CONSENTITI" NEL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE DA ALTRE REGIONI, PER I QUALI E' PREVISTA L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI QUARANTENA DERIVANTE DA ORDINANZA COMUNALE, NEL PERIODO FINO AL 06.04.2021 NON SI APPLICHERA' LA MISURA DELLA QUARANTENA DISPOSTA CON PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE SOLO PER I SOGGETTI RESIDENTE NEL COMUNE DI DIAMANTE E PER I LORO FAMILIARI, MA RIMARRA' OBBLIGATORIO:**

1. **AVER COMUNICATO IL RIENTRO** tramite il SITO REGIONALE <https://home.rcovid19.it/>
2. **COMUNICARE L'EVENTO 72 ore prima del rientro** attraverso apposita mail all'indirizzo covid@comune-diamante.it allegando anche esito negativo di tampone ANTIGENICO e/o MOLECOLARE di non più di 72 ore precedenti all'arrivo sul territorio comunale di Diamante.

Per i soggetti che sono partiti e rientrano a Diamante il tampone ANTIGENICO e/o MOLECOLARE dovrà essere fatto e trasmesso a mezzo mail all'indirizzo covid@comune-diamante.it presentato entro 48 ore dall'arrivo sul territorio. All'atto della partenza i soggetti interessati provvederanno pertanto a comunicare lo spostamento ed in sostituzione dell'esito negativo del tampone allegheranno apposita dichiarazione di impegno a presentare tampone entro 48 ore dall'arrivo attraverso invio mail all'indirizzo covid@comune-diamante.it

RESTA FERMA LA POSSIBILITA' DI INTERRUZIONE DELLA QUARANTENA PER GIUSTIFICATI MOTIVI NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO DEBBA PARTIRE DA DIAMANTE SENZA DOVERCI RIENTRATE FINO AD ALMENO LA FINE DELLA QUARANTENA ORIGINARIA. AD OGNI RIENTRO SI APPLICA LA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE VIGENTE IN QUEL PERIODO.

- **CHE "PER L'ACCESSO SUL TERRITORIO COMUNALE CON PROVENIENZA DA FUORI REGIONE CON MOTIVAZIONI DI LAVORO, SALUTE E MOTIVI ISTITUZIONALI E DURATA INFERIORE ALLE 72 ORE" NON SARA' APPLICATA LA MISURA DELLA QUARANTENA MA E' NECESSARIO:**
 1. **AVER COMUNICATO IL RIENTRO tramite il SITO REGIONALE <https://home.rcovid19.it/>**
 2. **TRASMETTERE ESITO NEGATIVO TAMPONE inviandolo NELLE 48 ORE PRECEDENTI L'ARRIVO SUL TERRITORIO a mezzo mail all'indirizzo covid@comune-diamante.it (sono esclusi dall'obbligo di invio dell'autocertificazione i soggetti vaccinati e/o dichiarati guariti dal COVID-SARS2)**
- **CHE LE ATTIVITÀ DI VENDITA CONSENTITE, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA' CON ORARI AUTONOMI STABILITI DA ALTRI ORGANI DELLO STATO (FARMACIE, ECC.) E PER QUELLE GIÀ OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE PIÙ STRINGENTI (PUBBLICI ESERCIZI, ECC.), POTRANNO STABILIRE I LORO ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO ALL'INTERNO DELLA FASCIA ORARIA CHE VA DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 21.30;**
- **CHE AI PUBBLICI ESERCIZI (BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, ECC.) E' FATTO DIVIETO DI PROCEDERE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI PER TUTTO L'ARCO DELLA GIORNATA;**
- **CHE NON E' CONSENTITA LA CONSUMAZIONE DI ALCOLICI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI E/O ACCESSIBILI AL PUBBLICO IN TUTTO L'ARCO DELLA GIORNATA;**
- **CHE NON E' CONSENTITA A NESSUNA TIPOLOGIA DI ESERCIZIO COMMERCIALE E/O PUBBLICO ESERCIZIO LA VENDITA DI ALCOLICI E/O SUPERALCOLICI AI MINORENNI NEANCHE SE INCARICATI DEL SOLO TRASPORTO DEL PRODOTTO DI CUI ESISTE IL DIVIETO DI VENDITA AGLI STESSI;**

- **CHE** IL DIVIETO DI VENDITA DEGLI ALCOOLICI E SUPERALCOLICI PREVISTO PER I PUBBLICI ESERCIZI SI ESTENDE A QUALSIASI TIPOLOGIA DI ATTIVITA' COMMERCIALE QUALORA LA VENDITA SIA MANIFESTATAMENTE EFFETTUATA PER LA CONSUMAZIONE IN LUOGHI PUBBLICI;
- **CHE** SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE, PER I SOGGETTI RESIDENTI, NON E' OBBLIGATORIO PRODURRE AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO STESSO DICHIARANDO VALEVOLE, A TITOLO DI AUTOCERTIFICAZIONE, LA DICHIARAZIONE VERBALE RILASCIATA AI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO COMUNALI;

DISPONE

CHE resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, eventualmente applicando le sanzioni previste dalle vigenti norme **NONCHE' PER I PUBBLICI ESERCIZI CHE PROVVEDONO ALLA VENDITA DA ASPORTO DI ALCOLICI E/O SUPERALCOLICI SI APPLICHERA' LA MISURA DELLA SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PER LA DURATA DI GIORNI 30.**

DISPONE altresì

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale www.comune-diamante.it e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- alla Questura di Cosenza
- al Commissariato di P.S. di Scalea
- al Comando Guardia di Finanza di Scalea

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



PER IL SINDACO IL VICE SINDACO

Geom. Giuseppe PASCALE

APPENDICE SPOSTAMENTI

<p>SOGGETTO PROVENIENTE DA FUORI REGIONE PER MOTIVAZIONI DIVERSE DA SALUTE, LAVORO, COMPITI ISTITUZIONALI</p>	<p>10 GIORNI DI QUARANTENA IN LUOGO A SUA DISPOSIZIONE. SE IL SOGGETTO NON POSSIEDE LUOGO A DISPOSIZIONE LO STESSO DOVRA' LASCIARE NELL'IMMEDIATO IL TERRITORIO COMUNALE.</p> <p>OBBLIGO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. COMUNICARE RIENTRO SU SITO REGIONALE <u>HOME.RCOVID19.IT</u> 2. 72 ORE PRIMA FARE MAIL A <u>COVID@COMUNE-DIAMANTE.IT</u> CON ALLEGATO TEST COVID NEGATIVO FATTO NELLE PRECEDENTI 72 ORE DALL'ARRIVO A DIAMANTE
<p>SOGGETTO CHE ACCEDE SUL TERRITORIO COMUNALE CON VIAGGIO INIZIATO DA FUORI REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE E MOTIVI ISTITUZIONALI E CHE VI PERMANE NON PIU' DI 72 ORE</p>	<p>NON FA QUARANTENA MA COMUNICA L'EVENTO CON MAIL 48 ORE PRIMA DEL RIENTRO E TRASMETTE TAMPONE NEGATIVO ALLA MAIL <u>COVID@COMUNE-DIAMANTE.IT</u>. IL TAMPONE DEVE ESSER STATO EFFETTUATO NELL 72 ORE PRECEDENTI L'ARRIVO SUL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE. RESTA FERMO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PORTALE REGIONALE <u>HOME.RCOVID19.IT</u></p>
<p>SOGGETTO CHE ABITA SUL TERRITORIO E CHE SI RECA FUORI REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE E MOTIVI ISTITUZIONALI E CHE VI PERMANE NON PIU' DI 72 ORE</p>	<p>NON FA QUARANTENA MA COMUNICA L'EVENTO CON MAIL 48 ORE PRIMA IL RIENTRO. RESTA FERMO L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PORTALE REGIONALE <u>HOME.RCOVID19.IT</u></p>
<p>SOGGETTO CHE ABITA SUL TERRITORIO E CHE SI RECA FUORI REGIONE PER MOTIVI DI LAVORO, SALUTE E MOTIVI ISTITUZIONALI E CHE VI PERMANE PIU' DI 72 ORE</p>	<p>NON FA QUARANTENA. MA COMUNICA L'EVENTO CON MAIL 48 ORE PRIMA IL RIENTRO ED ALLEGA RISULTATO TEST COVID NEGATIVO EFFETTUATO NELLE 72 ORE PRECEDENTI L'ARRIVO A DIAMANTE OVVERO EFFETTUATO ENTRO LE 24 ORE DALL'ARRIVO A DIAMANTE. IN CASO CONTRARIO SI APPLICA QUARANTENA</p>